

persona/casa

protezione familiare

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia**

edizione gennaio 2014



ridefiniamo / la protezione

protezione familiare

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia**

edizione gennaio 2014

Area Clienti



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone

polizze attive

coperture
assicurative

scadenze

condizioni
contrattuali



ridefiniamo / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.L del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it.

La Compagnia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Avvertenza

Proroga e durata dell'assicurazione

Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 89 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e all'art. 94 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Protezione familiare, è un prodotto multigaranzia caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, destinato a tutelare l'Assicurato e la sua famiglia :

- **nella vita di relazione, sia per i danni involontariamente provocati agli altri sia per i danni ingiustamente subiti, mediante:**

la garanzia di **Responsabilità civile**

che comprende sia i danni a terzi nell'ambito della vita privata inclusa la conduzione dell'abitazione e la proprietà di animali, che i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato o nei confronti del proprietario della casa e da incendio della casa o del contenuto.

(art. 1, 4, 6 e 8 delle C.G.A.)

la garanzia di **Tutela legale**

per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata

(art. 29 delle C.G.A.)

- **dagli eventi imprevisi, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni della famiglia, riconducibili alla propria abitazione ed al suo contenuto mediante:**

la garanzia **Incendio**

per i danni che possono causare la distruzione o il danneggiamento del fabbricato e di quanto in esso contenuto a seguito di determinati eventi quali ad esempio l'incendio stesso , il fulmine , gli eventi atmosferici e socio politici

(art. 42, 46, 48 e 49 delle C.G.A.)

la garanzia **Furto**,

per i danni derivanti da furto stesso, rapina ed estorsione dei beni nell'abitazione comprensivi i danni causati dai ladri

(art. 51, 52, 54, 56 e 58 delle C.G.A.)

- **negli impegni economici, mediante:**

la garanzia **Tutela del tenore di vita**

mettendo a disposizione un capitale in caso di grave infortunio o decesso dell'Assicurato

(art. 36 e 37 delle C.G.A.)

Inoltre, in base alla forma di copertura scelta (per la casa e/o per la famiglia) in polizza, la garanzia **Assistenza per la casa e/o per la famiglia** è sempre operante.

(da art. 11 ad art. 17 delle C.G.A. e da art. 19 ad art. 27 delle C.G.A.).

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.

Più precisamente per :

- la garanzia di **Responsabilità civile** gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9
- le garanzie di **Assistenza** gli art. 20, 22 e 28
- la garanzia di **Tutela legale** gli art. 29, 31 e 33
- la garanzia **Tutela del tenore di vita** gli art. 36, 37, 38, 39, 40 e 41
- la garanzia **Incendio** gli art. 42, 45, 46, 47 e 50
- la garanzia **Furto** gli art. 53, 54, 55 e 57

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato al punto 4 dell'art. 53 e agli art.59 e 89 delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di **Responsabilità civile** all'art.1 lettere f,t,u,w,z,x,y,z all'art.4 lettere b,c,d,e ed all'art.8 delle C.G.A. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 10 delle C.G.A.)
- la garanzia di **Assistenza** gli art. 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 20 delle C.G.A.)
- la garanzia di **Tutela legale** l'art. 35 (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 20 delle C.G.A.)
- la garanzia **Tutela del Tenore di vita** al punto 1) dell'art.36 (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 23 delle C.G.A.)
- la garanzia **Incendio** l'art. 42 lettere b,c,d,e,f,m,o,p,q,s,t, art.46 alle voci "Formula Comfort" e "Formula Extra Large" rispettivamente a pagina 29 e 30 delle C.G.A e l' art. 48. (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva alle pagine 33 e 34 delle C.G.A.)
- la garanzia **Furto** gli art. 51, 52, 54 e per l'art. 56 alle voci "Formula Comfort" e "Formula Extra Large" pagina 38 delle C.G.A. ed art.78 lettera e) (si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva alle pagine 40 e 48 delle C.G.A.)

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

Assicurazione Parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall' art. 1907 del C.C., salvo quanto disposto dall'art. 78 alle lettere a, b e c.delle C.G.A

Avvertenza

Per la garanzia Tutela del tenore di vita è prevista la presenza di un limite massimo di età assicurabile riportato all'art.40 delle C.G.A.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 87 delle C.G.A. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 o dall'art. 1418 del C.C. entrambi riportati a pagina 62 delle C.G.A.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall'art. 92 e 93 delle C.G.A.

Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell'elevazione di un ulteriore piano con l'edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 100,00 euro.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

Al contratto, può essere applicato uno sconto nelle seguenti circostanze:

- status dell'assicurato (single o pensionato) relativamente alla garanzia di responsabilità della vita privata;
- presenza di mezzi di chiusura rafforzati e/o installazione di impianto d'allarme antifurto, relativamente alla garanzia Furto (Contenuto di Casa - Gioielli e valori).

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.

Avvertenza

In presenza di contratto di assicurazione connesso a mutuo e ad altri contratti di finanziamento, per il quale sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo stesso o del finanziamento, AXA restituisce al debitore / assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In tale circostanza AXA tratterà dal calcolo del rimborso quanto successivamente indicato alla voce "spese amministrative sostenute per il contratto" a condizione che le stesse siano state esplicitate in proposta ed in polizza ovvero nel modulo di adesione della copertura assicurativa (art.99 delle C.G.A.).

In alternativa AXA, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (art. 99 delle C.G.A.).

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall'art. 1916 del C.C..

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggi i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 95 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

Durata annuale: è riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l'invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

Durata pluriennale: in deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso, è riconosciuto ad entrambe le parti alla scadenza naturale indicata in polizza, il diritto di recedere mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 94 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 62, 63,65, 67, 68, 69, 71 e le lettere b-c-d-e dell'art 76 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 64, 66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 e 86 delle C.G.A..

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma -Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza AXA Assistance (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Per la gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni previste in polizza AXA si avvale di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma di seguito denominata AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA Assistance, telefonicamente Numero Verde 800.27.13.43 (dall'estero Tel. 06/42.11.55.75) oppure via fax (06/47.43.262), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

mail – reclami@axa.it

posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, Corso Como, 17 – 20154 Milano

fax – 0243448103.

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile

Nota informativa

presentare reclamo all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

E' inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria”.

14. Arbitrato

Avvertenza


Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli art. 66 e 79 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

- Abitazione:** i locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:
- appartamento**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
 - villa a schiera o casa unifamiliare**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
 - villa**, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.
- Abitazione abituale:** l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
- Arbitrato:** le parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assistenza Stragiudiziale:** È l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- AXA:** AXA Assicurazioni S.p.A.
- Bicicletta Elettrica:** biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
- C.G.A.** Condizioni generali di assicurazione
- Cassaforte:** contenitore, concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
La cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
- Casa (Fabbricato):** la costruzione edile con strutture costruttive differenziate in base al tipo di costruzione dell'abitazione assicurata come indicato in polizza. Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere:
- costruzione **tradizionale**, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui

Glossario

- area coperta non superiori 1/10 dell'area coperta dalla casa stessa;
- 2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
 - 3) l'armatura del tetto in legno;
 - 4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- b) costruzione **bioedilizia**, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 1995 realizzata assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm. a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrato, escluso in ogni caso il terreno. La casa in bioedilizia si contraddistingue rispetto ad una costruzione convenzionale per un'elevata attenzione al risparmio energetico;
- c) costruzione **Chalet**, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; solai anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, escluso il terreno. È tollerata la struttura portante e/o l'armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di proprietà comune.

Relativamente alla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia", sono compresi gli impianti fissi al servizio della casa quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti e pannelli solari mentre sono considerati facenti parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nella Casa stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate. (articolo 818 C.C.).

Si intende parte della casa anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 C.C.).

Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter.

Contenuto di Casa: il contenuto della casa assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- a) **arredamento**, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600,00 euro, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglìoria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;

Glossario

- b) **oggetti particolari**, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 4.000,00 euro;
- c) **oggetti pregiati**, quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600,00 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- d) **gioielli e valori** (compresi solo per la copertura "Incendio e altri Danni ai beni della famiglia");
- e) **arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale**, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Danno extra-contrattuale:	è il danno conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fissi ed infissi:	serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Gioielli:	orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,00 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di <u>sinistro</u> .
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa: 1) agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;

Glossario

- 2) all'asfissia non dipendente da malattia;
- 3) all'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 4) all'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 5) alle affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria).

**Invalidità
Permanente:**

l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Lastre:

lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

**Manutenzione
ordinaria:**

sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

**Manutenzione
straordinaria:**

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

**Materiali
Incombustibili:**

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Metallo prezioso:

oro e platino.

**Metri
Quadrati:**

la superficie interna della casa assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più 1/3 della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e ogni altra dipendenza pertinenziale assicurata.

**Mezzi di chiusura
ordinari:**

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate che si trovi, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (es. pianerottoli), senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa da almeno uno tra:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (catenacci, barre antri intrusione, ecc.);
- b) da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture.

Il tetto della casa, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno dei suddetti 4 metri dal suolo, dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

**Mezzi di chiusura
rafforzati:**

le difese delle aperture definite nei "Mezzi di chiusura ordinari" devono avere le seguenti caratteristiche migliorative:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Nelle dipendenze sono ammessi i mezzi di chiusura ordinari.

Glossario

Nucleo familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.
Responsabilità contrattuale:	Attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extra contrattuale:	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rivalsa	E' il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo
Rottura di impianto:	danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramento:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia tutela legale nella vita privata, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Solaio:	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia:	Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese per l'intervento di un legale:	Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).

Glossario

Spese Peritali:	Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione:	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a nuovo:	si intende per: a) il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno; b) l'arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore Intero:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

PAGINA BIANCA

Per questo prodotto è stata usata una carta
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.



Protezione Familiare

Condizioni Generali di Assicurazione

contratto di assicurazione per la casa e la famiglia
edizione 01/2014

Indice

Responsabilità civile per danni a terzi

Responsabilità per i fatti della vita privata

- Che cosa è assicurato pag. 3
- Che cosa non è assicurato pag. 5

Responsabilità per la proprietà della Casa

- Che cosa è assicurato pag. 6
- Che cosa non è assicurato pag. 7

Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto

- Che cosa è assicurato pag. 8
- Che cosa non è assicurato pag. 8

Danni a terzi da incendio

- Che cosa è assicurato pag. 9
- Che cosa non è assicurato pag. 9
- Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie pag. 10

Servizi per la casa e la famiglia

Assistenza per la casa e la famiglia

Assistenza per la famiglia

- Che cosa è assicurato: Servizio di Pronto intervento sanitario pag. 11
- Che cosa è assicurato: Servizio di Second Opinion pag. 12

Assistenza per la casa

- Che cosa è assicurato: Servizio di Pronto intervento tecnico pag. 13
- Assistenza per la casa e la famiglia: Che cosa non è assicurato pag. 16

Tutela legale nella vita privata

- Che cosa è assicurato pag. 17
- Che cosa non è assicurato pag. 19
- Tabella Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie pag. 20

Tutela del tenore di vita

Gravi infortuni e Spese scolastiche

- Che cosa è assicurato pag. 21
- Che cosa non è assicurato pag. 22
- Tabella Limiti di indennizzo/franchigia pag. 23

Incendio ed altri danni ai beni della famiglia

Danni alla Casa e al Contenuto di Casa

- Che cosa è assicurato pag. 24
- Che cosa non è assicurato pag. 27

Altri danni domestici

- Che cosa è assicurato pag. 28
- Che cosa non è assicurato pag. 30

Pannelli Solari

- Che cosa è assicurato pag. 31

Indice

Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto	
▪ Che cosa è assicurato	pag. 32
▪ Che cosa non è assicurato	pag. 32
▪ Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie	pag. 33
Furto dei beni della famiglia	
Furto del Contenuto di Casa e Furto dei gioielli e valori	
▪ Che cosa è assicurato	pag. 35
▪ Che cosa non è assicurato	pag. 36
Gioielli e valori in cassaforte	
▪ Che cosa è assicurato	pag. 37
▪ Che cosa non è assicurato	pag. 37
Scippo ed altri eventi furto	
▪ Che cosa è assicurato	pag. 37
▪ Che cosa non è assicurato	pag. 39
Guasti causati dai ladri	
▪ Che cosa è assicurato	pag. 39
▪ Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie	pag. 40
I benefit di Protezione familiare	
▪ Benefit continuità	pag. 41
▪ Benefit periodo natalizio	pag. 41
▪ Benefit single o pensionato	pag. 41
In caso di sinistro	
▪ Responsabilità civile per danni a terzi	pag. 42
▪ Assistenza	pag. 43
▪ Tutela legale nella vita privata	pag. 43
▪ Tutela del tenore di vita	pag. 45
▪ Incendio ed altri danni ai beni della famiglia e Furto dei beni della famiglia	pag. 46
Norme comuni a tutte le coperture	pag. 53
Articoli di legge	pag. 55
Informativa sulla privacy - Mod. 9045	pag. 58

Responsabilità civile per danni a terzi

Premessa

Il massimale indicato in polizza rappresenta l'importo massimo che AXA potrà pagare nel corso dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia, indipendentemente dal numero delle coperture acquistate. La copertura per i fatti della vita privata opera per il mondo intero.

Responsabilità per i fatti della vita privata

Che cosa è assicurato

Art. 1| Responsabilità per i fatti della vita privata

AXA terrà indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

Ogni fatto accidentale che procura un danno, non escluso in "Che cosa non è assicurato", è coperto dalla garanzia. Alcuni esempi di rischi coperti sono:

nella vita di tutti i giorni:

- a) la **conduzione dell'abitazione abituale** (compresi i danni da spargimento d'acqua) e degli impianti sportivi, giochi e attrezzature sportive;
- b) l'uso di **apparecchi domestici** in genere, **antenne** televisive e/o ricetrasmittenti, **parabole** radio telericeventi;
- c) **l'attività dei badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** per fatti inerenti alle loro mansioni;
- d) la **somministrazione di cibi e bevande** che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- e) **l'organizzazione di feste familiari o tra amici**;
- f) i **danni fisici** involontariamente causati **a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
- g) il **fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere**;
- h) la proprietà o l'uso di **biciclette** anche elettriche, o velocipedi in genere;

nel tempo libero:

- i) l'uso di **camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria**;
- j) la pratica di **campeggio**;
- k) la **detenzione o l'uso autorizzato di armi** nel rispetto delle norme vigenti, escluso l'impiego per la caccia;
- l) la **pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere**, il modellismo a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi;
- m) la proprietà e l'uso di **imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt.** (per esempio barche a remi);
- n) **l'attività di volontariato**;

Responsabilità civile per danni a terzi

nella famiglia con figli:

- o) il **fatto di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- p) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire, esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- q) la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- r) l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del sinistro;
- s) l'attività di **baby sitter**, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- t) **i fatti dei figli minori** dell'assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del nucleo familiare dell'assicurato, che svolgono **temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza**.

Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell'assicurato una franchigia di 1.000,00 euro;

- u) i **danni fisici involontariamente causati a baby sitter**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
- v) l'**uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi** i requisiti di legge per la loro guida, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;
- w) inoltre i **figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro** quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'inabilità permanente.

Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

La garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 2 - "Persone non considerate terze".

Responsabilità per danni da incendio, da interruzione d'esercizio, da inquinamento accidentale

Nell'ambito della vita privata è compresa la responsabilità civile dell'Assicurato:

- x) per i **danni materiali e diretti** causati alle **cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio** che derivano:
- dalla conduzione dell'**abitazione abituale** e del suo contenuto;
 - dall'utilizzo di **camere d'albergo o locali di villeggiatura** e dalla conduzione dell'**abitazione saltuaria**, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi;
 - dalla **pratica di campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
- y) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura "Responsabilità per i fatti della vita privata".

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale di polizza;

Responsabilità civile per danni a terzi

- z) conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Per questi danni resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000,00 euro.

Responsabilità per proprietà o uso di animali domestici

La copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di **animali domestici** (cani, gatti, animali da cortile, cavalli, ecc.) e per la pratica dell'equitazione solo se il Contraente ha indicato "SI" alla garanzia "**Responsabilità per gli animali domestici**".

Limitatamente ai danni a cose causati dai cani, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.

Sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

Che cosa non è assicurato

Art. 2| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Art. 3| Esclusioni per i fatti della vita privata

Sono esclusi i danni:

- 1) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo ed alle cose altrui che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 1- "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera x). Sono in ogni caso esclusi i danni ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale in affitto;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 1 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alle lettere h) e v);
- 3) da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'Art. 1 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera m);
- 4) da furto;
- 5) derivanti dalla proprietà di case e di altri immobili;
- 6) derivanti dalla proprietà o uso di animali. Se il Contraente ha indicato "SI" alla garanzia "Responsabilità per gli animali domestici" l'esclusione opera solo per quelli non domestici;
- 7) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 8) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 9) verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- 10) causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
- 11) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 12) derivanti da impiego di aeromobili;
- 13) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 14) verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
- 15) causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;

Responsabilità civile per danni a terzi

- 16) derivanti da campi elettromagnetici;
- 17) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- 18) conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 1 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera z);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Responsabilità per la proprietà della Casa

Che cosa è assicurato

Art. 4| Responsabilità per la proprietà della Casa

AXA terrà indenne il proprietario della casa assicurata, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale che deriva dalla **proprietà della casa assicurata** (compresi gli impianti fissi di servizio alla casa) **e dell'eventuale box pertinenziale**.

Sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione della casa**, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

È inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

a) materiali e diretti causati a **cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata**;

b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia "Responsabilità per la proprietà della Casa".

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale di polizza;

c) conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocata da sostanze di

Responsabilità civile per danni a terzi

qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000,00 euro;

- d) da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro;

- e) da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.

Che cosa non è assicurato

Art. 5| Esclusioni per la proprietà della Casa

Sono esclusi i danni:

- 1) da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
- 2) da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- 3) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 4) derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle assicurate;
- 5) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli riportati nell'Art. 4 - "Responsabilità per la proprietà della Casa" alla lettera a);
- 6) da furto;
- 7) da inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 8) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 9) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- 10) derivanti da campi elettromagnetici;
- 11) conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto all'Art. 4 - "Responsabilità per la proprietà della Casa", alla lettera c);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - da detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché a qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato;

quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché agli amministratori delle medesime.

Responsabilità civile per danni a terzi

R.C. verso il proprietario della Casa in affitto

Che cosa è assicurato

Art. 6| Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto (Danni ai locali in affitto)

AXA terrà indenne l'Assicurato, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., per danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali** tenuti in affitto dallo stesso.

Responsabilità per l'arredamento dell'abitazione abituale (Affitto di Casa ammobiliata)

La responsabilità verso il proprietario della casa è operante anche per i danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione e scoppio all'arredamento** dell'abitazione abituale, qualora appartenga al proprietario della casa in affitto.

Che cosa non è assicurato

Art. 7| Esclusioni per la Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da case diverse da quella assicurata;
- 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'Art. 6 - "Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto";
- 4) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo, se operante, quanto previsto nell'Art. 1- "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera x).

Responsabilità civile per danni a terzi

Danni a terzi da incendio

Premessa

La garanzia Danni a terzi da incendio è prestata fino al massimale riportato in polizza per questa specifica garanzia e, per la sua operatività è necessario che sia stata acquistata la copertura “Incendio e altri danni ai beni della famiglia”.

Che cosa è assicurato

Art. 8| Danni a terzi da incendio

AXA terrà indenne l'Assicurato, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

derivanti da **incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa e/o del contenuto** di casa se assicurati con la copertura “Incendio e altri danni ai beni della famiglia”.

Per i danni da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia è previsto un limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale di polizza. L'Assicurato inoltre, per ogni sinistro, dovrà tenere a suo carico il 10% del danno (scoperto) con il minimo di 800,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 9| Esclusioni per i Danni a terzi da incendio

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Responsabilità civile per danni a terzi**Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie**

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Terzietà figli minori	50.000 euro	1.500 euro per evento
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente causati a baby sitter	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'assicurato	Massimale assicurato	1.000 euro per sinistro
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio	25% del massimale per sinistro e per anno	-
Danni da interruzioni o sospensione di attività	10% del massimale	Scoperto 10% col minimo di 800 euro
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale assicurato	100 euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro per sinistro e per anno	500 euro per sinistro
Danni a cose causati dai cani	Massimale assicurato	100 euro per sinistro

Assistenza per la casa e la famiglia

Art.10| Premessa servizio di Assistenza

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., di seguito denominata **AXA Assistance**, le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

Le prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un componente il suo nucleo familiare, intendendosi per tale: il coniuge, il convivente e i parenti conviventi dell'Assicurato risultanti dallo stato di famiglia.

Assistenza per la famiglia

Che cosa è assicurato: Servizio di Pronto intervento sanitario

Art.11| Assistenza psicologica

Se in seguito ad evento traumatico, indennizzabile a termini di polizza, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l'Assicurato potrà chiamare la Centrale Operativa di AXA Assistance ed essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.

Art. 12| Consulenza medica telefonica

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore su 24, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

Art. 13| Invio di un'ambulanza

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica accurata e sempre che non fosse reperibile il medico abituale dell'Assicurato, AXA Assistance potrà provvedere a far trasportare l'Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso, tramite ambulanza secondo la gravità del caso.

AXA Assistance sosterrà il relativo costo fino ad un massimo di 100,00 euro.

Servizi per la casa e la famiglia

Art. 14| Invio di un medico a domicilio

Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance riscontrasse la presenza di rischi obbiettivi per l'incolumità dell'Assicurato nella fase di trasporto in ospedale, AXA Assistance potrà provvedere ad inviare gratuitamente al domicilio un medico convenzionato per una preventiva visita medica.

Nel caso in cui, da un successivo consulto tra il medico di AXA Assistance e il medico inviato, risulti necessario il trasporto in ospedale, questo verrà effettuato secondo le modalità previste in "Invio di un'ambulanza".

Art. 15| Reperimento ed invio di baby sitter

Qualora, per una malattia od un infortunio occorso all'Assicurato, sia previsto un ricovero superiore a due giorni, previa delega di un genitore, AXA Assistance provvederà, tramite terzi, alla custodia dei figli dell'Assicurato minori di anni 15.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese per un massimo di 48 ore. L'invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.

Art. 16| Rientro anticipato

Nel caso in cui l'Assicurato fosse in viaggio e si rendesse indispensabile la presenza presso il domicilio, in seguito ad una malattia od un infortunio occorso ad un suo familiare, sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, AXA Assistance metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica) dal luogo di soggiorno fino al domicilio.

Che cosa è assicurato: Servizio di Second Opinion

(Il servizio ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.)

Premessa

AXA Assistance fornisce all'Assicurato, o ad un componente il nucleo familiare, affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e ricevere, quindi, eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive. La grave patologia o la necessità di intervento chirurgico devono essere insorte in costanza di polizza.

Art. 17| La prestazione

Il servizio fornisce il parere medico complementare per le seguenti patologie:

- oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

Il servizio di Second Opinion non è ripetibile, pertanto non può essere richiesto per patologie per le quali la prestazione sia già stata effettuata una volta.

Art. 18| Modalità per accedere al servizio

L'Assicurato o il componente il nucleo familiare per usufruire del servizio di Second Opinion deve:

- 1) contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà il "questionario dati anamnestici";
- 2) spedire ad AXA Assistance (Centrale Operativa Medica - Via Alimena 111 - 00173 ROMA):
 - la documentazione clinica completa;
 - il "questionario dati anamnestici" sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante;
 - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
 - l'autorizzazione ad AXA Assistance circa il trattamento dei dati forniti (D. Lgs. 196/03).

L'équipe medica di AXA Assistance, per mezzo della propria Centrale Operativa:

- è a disposizione per aiutare l'interessato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e nella compilazione del "questionario dati anamnestici";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'interessato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica della Centrale Operativa;
- comunica all'interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all'interessato o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall'interessato.

Assistenza per la casa

Che cosa è assicurato: Servizio di Pronto intervento tecnico

Art. 19| Segnalazione artigiani

La Centrale Operativa di AXA Assistance, in funzione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- riparatori di elettrodomestici;
- vetrai.

Art. 20| Invio artigiani convenzionati

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di un artigiano convenzionato nei casi previsti ai successivi punti a), b) e c).

La Centrale Operativa comunica preventivamente all'invio, su richiesta, il costo dell'uscita e della manodopera dell'artigiano convenzionato.

Servizi per la casa e la famiglia

dall'estero: +39.06.42.11.55.75

a) Reperimento ed invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nella casa dell'Assicurato in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nella casa non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA Assistance invierà a casa dell'Assicurato un idraulico convenzionato.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutta la casa per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa di AXA Assistance invierà a casa dell'Assicurato un elettricista convenzionato.

AXA Assistance prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio di un fabbro

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare in casa;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso alla casa è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un fabbro convenzionato.

AXA Assistance prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di 100,00 euro per evento e con un massimale di 300,00 euro per anno assicurativo, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Art. 21| Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Tale prestazione rimarrà a carico di AXA Assistance fino ad un massimo di 150,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 22| Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione abituale dell'Assicurato sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.000,00 euro per evento e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

Art. 23| Rientro imprevisto

(Garanzia valida oltre 100 km dall'abitazione abituale dell'Assicurato)

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 250,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 24| Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione dell'Assicurato sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi, sino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 25| Invio guardia glurata

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione, AXA Assistance organizzerà la vigilanza della casa mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

Art. 26| Servizio di segreteria

Qualora l'abitazione risulti inagibile a causa di un sinistro, la Centrale Operativa metterà a disposizione il proprio centralino, o telefax, per ricevere o trasmettere qualsiasi comunicazione.

All'Assicurato che utilizzerà il servizio, sarà attribuito un codice per garantire la riservatezza nella trasmissione dei messaggi. Il servizio di segreteria verrà fornito per un massimo di 30 giorni dalla data del sinistro. AXA Assistance non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.

Art. 27| Servizio preventivi

AXA Assistance, tramite la propria Centrale Operativa, potrà reperire ed inviare all'abitazione abituale dell'Assicurato, personale specializzato per la formulazione di preventivi gratuiti riguardo:

- compravendita di immobili;
- ristrutturazione dell'abitazione;
- pulizie straordinarie dell'abitazione;
- traslochi in Italia ed all'estero.

Assistenza per la casa e la famiglia: Che cosa non è assicurato

Art. 28| Esclusioni - Limiti di esposizione - Responsabilità

a) Esclusioni

Integrano le “Esclusioni” presenti in polizza le seguenti:

per il servizio di **Pronto intervento sanitario**:

- 1) le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente da AXA Assistance;
- 2) le opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;

per il servizio di **Second Opinion**:

- 1) AXA Assistance è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione o di danneggiamento della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato dello specialista;

per il servizio di **Pronto intervento tecnico**:

- 1) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- 2) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le parti comuni della casa identificata in polizza.

b) Limiti di esposizione

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento, per ogni persona assicurata, ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Limitatamente alle prestazioni “Rientro imprevisto” e “Rientro anticipato”, l'esposizione di AXA Assistance deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA Assistance si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

c) Responsabilità

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.

Tutela legale nella vita privata

Premessa

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Che cosa è assicurato

Art. 29| Tutela Legale

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento del legale incaricato** della gestione del sinistro;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con AXA ASSISTANCE;
- le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'articolo 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in polizza;
- le **spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa** e discolpa dell'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 67 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia è operante **nell'ambito della vita privata**, esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;**
- b) **controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge** ove, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento di AXA è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
- c) **controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore**, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- d) **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo.

Servizi per la casa e la famiglia

dall'estero: +39.06.42.11.55.75

Formula Comfort

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella “Formula Comfort” la tutela legale è anche operante per:

- e) le **controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici** regolarmente assunti;
- f) le **controversie relative alla proprietà o locazione** dell'unità immobiliare dell'Assicurato, indicata in polizza;
- g) **l'esercizio di azioni che l'Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi**. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
- h) le **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani** per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400,00 euro ed inferiore a 52.000,00 euro.

Formula Extra Large

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella “Formula Extra Large” la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia “Formula Comfort”:

- i) alle **controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte, in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione**, sempreché il valore in lite sia superiore a 400,00 euro ed inferiore a 52.000,00 euro;
- j) **in materia di diritto di famiglia**; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
 - il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
 - il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
 - tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.

Il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

L'assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia, nonché in quanto ne debba rispondere l'Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici durante l'espletamento delle loro mansioni.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

Art. 30| Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:

- a) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- b) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- c) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Art. 31| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 32| Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Che cosa non è assicurato

Art. 33| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- 1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- 3) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- 4) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort ed alla lettera j) della Formula Extra Large;
- 5) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:

- 6) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort;
- 7) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
- 8) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti precedenti, salvo quanto previsto alle lettere f) e h) della Formula Comfort ed alla lettera i) della Formula Extra Large;
- 9) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- 10) relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 11) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Servizi per la casa e la famiglia

Art. 34 | Informazioni legali e burocratiche

L'Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- affitto dell'abitazione del nucleo familiare;
- condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
- diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre AXA ASSISTANCE fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze ICI o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 35 | Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

L'Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l'indicazione dell'Assicurato. L'Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

L'Assicurato potrà avvalersi delle prestazioni previste dalla presente copertura per un massimo di tre consulenze legali e tre richieste di assistenza burocratica nell'arco dell'anno.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

SERVIZI PER LA CASA E LA FAMIGLIA - Assistenza e Tutela Legale	
Garanzia	Limite di Indennizzo
Invio di un'ambulanza	100 euro
Reperimento ed invio di baby sitter	48 ore
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro	100 euro per evento - 300 euro per anno
Servizio Second Opinion	1 prestazione per patologia (non ripetibile)
Ripristino abitazione dopo il sinistro	150 euro per evento e per anno
Trasloco definitivo	1.000 euro per evento e per anno
Rientro imprevisto	250 euro per evento e per anno
Sistemazione provvisoria d'emergenza	250 euro per sinistro e per anno
Invia guardia giurata	8 ore
Servizio segreteria	30 giorni
Consulenza legale	3 richieste per anno
Assistenza burocratica	3 richieste per anno

Tutela del tenore di Vita

Gravi Infortuni e Spese scolastiche

Premessa

Le garanzie "Gravi infortuni" e "Spese scolastiche" possono essere sottoscritte in una delle seguenti formule (richiamate in polizza accanto alla descrizione della garanzia). La formula scelta identifica gli Assicurati secondo la tabella seguente:

Formula	Assicurati
CON	Il solo Contraente
GEN	Il Contraente ed il coniuge (o convivente) indicato in polizza*
FAM	Il familiare, del Contraente, indicato in polizza*

*: l'Assicurato non Contraente è indicato in polizza alla voce "Tutela del tenore di vita - Assicurato diverso dal Contraente".

Che cosa è assicurato

Art. 36| Gravi Infortuni

1) In caso di Invalidità Permanente

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio professionale od extra professionale da cui gli derivi un'invalidità permanente definitiva pari o superiore al 50%, riceverà da AXA il capitale previsto in polizza. L'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

2) In caso di contemporanea morte dei genitori

Se a seguito di un infortunio si verifichi la contemporanea morte dell'Assicurato e del suo coniuge o convivente, i figli di età non superiore a 24 anni, riceveranno da AXA il capitale previsto in polizza, anche quando la garanzia "Gravi infortuni" sia prestata per il solo Contraente ed il coniuge o convivente non sia assicurato.

Il capitale è unico anche nel caso in cui l'assicurazione sia stata sottoscritta nella forma GEN.

Se a seguito dell'infortunio i corpi non vengano ritrovati e si presuma sia avvenuto il contestuale decesso, AXA liquiderà ai beneficiari il capitale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli articoli 60 e 62 C.C.

Qualora dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risulti in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

Art. 37| Spese scolastiche – In caso di morte dell'Assicurato

Se a seguito di infortunio si verifichi la morte dell'Assicurato, AXA erogherà il capitale previsto in polizza ai figli minori di anni 24 in quanto beneficiari. Il capitale verrà ugualmente erogato se la morte si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Se a seguito dell'infortunio il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquiderà ai beneficiari il capitale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 C.C.

Qualora dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risulti in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

La garanzia "Spese scolastiche" è operante solo se al momento del sinistro il minore dei figli dell'Assicurato non abbia più di 24 anni.

Tutela del tenore di Vita

Che cosa non è assicurato

Art. 38| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati:

- 1) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo l'uso come passeggero di aerei per trasporto pubblico passeggeri;
- 2) dalla guida di veicoli o natanti e a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- 3) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- 4) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- 5) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 6) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- 7) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- 8) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche avvenuti nel comune di residenza dell'Assicurato;
- 9) da guerra o insurrezioni, qualora si siano verificati dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione ed a condizione che l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. Sono sempre esclusi gli infortuni sofferti dall'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- 10) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione/fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi:

- 11) gli infarti, le ernie, ogni conseguenza dell'infortunio che si concretizzi nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Relativamente all'attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in polizza, per le garanzie "Gravi infortuni" e "Spese scolastiche" devono intendersi esclusi gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle seguenti attività professionali:

- 12) vigile del fuoco, gruista, muratore, antennista, pilota di mezzi aerei, professioni circensi o stuntman;
- 13) che comportino l'uso o realizzazione di materiali pirici, pirotecnici o esplosivi; l'uso di armi da fuoco; l'uso di seghe e motoseghe, l'uso di ponteggi od impalcature, attività manuali di cantiere.

Art. 39| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per il mondo intero.

Art. 40| Limiti di età per la copertura

Il Contraente o AXA, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.

Tutela del tenore di Vita

Art. 41| Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Tabella limiti di indennizzo/franchigia

TUTELA DEL TENORE DI VITA	
Garanzia	Limite di Indennizzo/franchigia
Gravi infortuni	Erogazione del capitale assicurato per invalidità permanente da infortunio non inferiore al 50%
Spese scolastiche	Erogazione del capitale assicurato, per morte dell'Assicurato/i a seguito di infortunio, in presenza di figli di età inferiore a 24 anni

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Danni alla Casa e al Contenuto di Casa

Che cosa è assicurato

Art. 42| Danni alla Casa e al Contenuto di Casa

AXA indennizza i danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito di:

- a) **Incendio, fulmine, implosione e scoppio:**
- b) **fenomeno elettrico**, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti della casa.

Per il fenomeno elettrico è previsto un limite di indennizzo per anno assicurativo di 2.500,00 euro. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di 100,00 euro.

Sono esclusi i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno della casa;

- c) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona. Se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti, sono compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno della casa ed al contenuto di casa.

Per i **danni provocati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

L'Assicurato per ogni sinistro terrà a suo carico:

- per i danni alla casa uno scoperto del 10% con il minimo di 200,00 euro e con il massimo di 1.500,00 euro;
- per i danni al contenuto di casa una franchigia di 150,00 euro.

Per gli **eventi atmosferici** sono esclusi i danni causati da:

- straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- sovraccarico neve tranne quanto disciplinato nella specifica garanzia;

ed anche i danni subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
- pannelli solari, salvo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia;
- tettoie e tende esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- d) **sovraccarico neve**, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno della casa ed al contenuto di casa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

esterne per effetto del peso della neve.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 75% della somma assicurata ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, anche se conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- alla casa non conforme alle leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del tetto;
- alla casa in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia, ed al suo contenuto;
- a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;

- e) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Per gli atti vandalici commessi dai ladri l'Assicurato terrà a suo carico una franchigia di 150,00 euro per sinistro, ed il limite di indennizzo per sinistro è pari all'80% del valore rispettivamente assicurato per la casa e/o per il contenuto di casa.

Sono esclusi i danni:

- di furto;
- di imbrattamento dei muri esterni della casa e delle sue dipendenze;
- avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

- f) **guasti causati dai ladri alle porte ed ai serramenti** dei locali assicurati.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Il limite integra l'importo eventualmente rimasto scoperto per i danni liquidabili in base alla sezione Furto dei beni della famiglia;

- g) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;

- h) **urto di veicoli stradali o di natanti**;

- i) **fumo** fuoriuscito dagli impianti della casa, per la produzione di calore, a seguito di guasto. Gli impianti devono essere collegati con adeguate condutture ai camini appositi.

Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

- j) **rovina ascensori** a seguito di rottura di congegni.

Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale;

- k) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di **satelliti e meteoriti**;

- l) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

- m) **dispersione di gas**, dagli impianti di distribuzione della casa, accertata dall'ente di distribuzione comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione.

AXA indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti della casa.

Per la dispersione di gas è previsto un limite di indennizzo per anno assicurativo di 1.000,00 euro. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di 150,00 euro.

Sono escluse le spese:

- diverse da quelle sopra indicate;
- relative a spostamento di contatori di erogazione;
- per modifiche, aggiunte o migliorie necessarie per rendere la casa conforme alle normative vigenti.

AXA indennizza, nel rispetto delle somme assicurate, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:

- n) i **guasti** causati ai beni assicurati **allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'articolo 1914 C.C.;

- o) le spese necessarie **per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97.

Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

- p) le spese di **trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico** assicurato e rimasto illeso, se i locali assicurati sono inagibili a seguito del sinistro indennizzabile.

Il limite d'indennizzo per questa garanzia è di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- q) le **spese di ospitalità alberghiera** o i danni che derivano dal **mancato godimento della casa** qualora, a seguito del sinistro indennizzabile, l'abitazione assicurata non sia agibile.

Il limite d'indennizzo per questa garanzia è di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- r) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure cose poste nel raggio di 20 metri da essi - causati da:

- **sviluppo di fumi, gas, vapori, onda d'urto, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
- **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
- caduta di alberi o di distacco di parti della casa, anche fuori dal raggio di 20 metri, a seguito dell'**azione del fulmine.**

Se è stato assicurato il **contenuto di casa**, l'assicurazione è estesa, per le garanzie previste dalla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia":

- s) agli **oggetti portati temporaneamente fuori dall'abitazione**, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura.

Il limite d'indennizzo per questa garanzia è di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- t) ai **beni riposti in cantina, soffitta o altre dipendenze**, come ad esempio le provviste di famiglia e quant'altro relativo alla casa od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Sono esclusi gli oggetti particolari e pregiati, i gioielli ed i valori.

Inoltre se nell'abitazione assicurata esiste uno studio privato, la garanzia "Danni al Contenuto di Casa" prevede l'indennizzo del costo del materiale e delle operazioni manuali o meccaniche necessarie per riprodurre documenti, registri o disegni anche su supporti floppy o digitali.

È indennizzato solo il costo di riparazione o di rifacimento delle cose danneggiate escluso qualsiasi valore d'affezione o artistico o scientifico.

La garanzia "**Danni alla Casa ed al Contenuto di Casa**" è prestata, nel rispetto delle somme assicurate, con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) **15.000,00 euro** per singolo oggetto d'arte, tappeto ed arazzo, quadro, scultura ed affresco;
- 2) **2.500,00 euro per gioielli e valori**, con il massimo di **1.000,00 euro** per i **valori**;
- 3) **2.500,00 euro** per spese di rifacimento **documenti personali e d'archivio**.

Art. 43| Buona fede

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 44| Rinuncia alla rivalsa prevista dall'Art. 1916 del C.C.

AXA rinuncia - tranne in caso di dolo - al diritto di agire contro i responsabili del sinistro, se sono il Contraente o le persone per cui Contraente o Assicurato devono rispondere. AXA rinuncia se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.

Che cosa non è assicurato

Art. 45| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 3) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 4) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
- 5) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- 6) di gelo e acqua condotta;
- 7) subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 8) conseguenti ad esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- 9) indiretti, tranne quelli indicati alle lettere o), p), q) dell'Art. 42 - "Danni alla Casa e al Contenuto di Casa";
- 10) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Altri danni domestici

Che cosa è assicurato

Art. 46| Altri danni domestici

Se il Contraente ha acquistato il pacchetto “Altri danni domestici”, le garanzie “Danni alla Casa” e/o “Danni al Contenuto di Casa” sono estese:

- a) ai danni causati da **fenomeno elettrico**, scariche e correnti (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.) agli apparecchi elettrici ed elettronici (ad esempio TV, personal computer ed elettrodomestici) che fanno parte del contenuto di casa

Sono esclusi i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

- b) ai danni da fuoriuscita di **acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nella casa, compresi i tubi interrati;
- elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC.

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- gelo, tranne quanto disciplinato nella specifica garanzia;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna o traboccamento di piscine;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma;

- c) ai danni da spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture **causata da gelo**.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della casa o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

- d) **alle spese per la ricerca e la riparazione dei guasti.**

Qualora sia acquistata la garanzia “danni alla casa”, in caso si riscontri un danno da acqua, indennizzabile ai termini della garanzia b), o in base alla garanzia c) gelo, anche in caso di danno causato solo a terzi, Axa rimborsa:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri (compresi pareti divisorie e controsoffittature) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessarie per demolire o ripristinare le suddette parti della casa.

Sono escluse le spese quando lo spargimento d'acqua derivi da tubi interrati;

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

- e) ai danni da spargimento d'acqua derivanti da **occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento della casa**, il tutto se al servizio della casa o del maggior fabbricato di cui forma parte.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di trabocco delle piscine;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;

- f) **rottura delle lastre, per fatto di terzi od accidentale** ma diverso dagli eventi coperti dalla garanzia "Danni alla Casa e al Contenuto di Casa". Sono assicurati i costi necessari per rimpiazzare, trasportare ed installare le lastre della casa e/o del contenuto di casa.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, quelli a lastre già difettose o non integre alla data dell'entrata in vigore della polizza;
- di scheggiatura o rigatura.

Sono inoltre esclusi i costi per rimpiazzare le lastre a seguito di rottura derivante da:

- crollo della casa, distacco di parti di essa, cedimento del terreno o assestamenti della casa, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- lavori effettuati sulle lastre (o rimozione delle medesime), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

Si precisa che, se conseguenti ad eventi previsti in questo pacchetto, sono coperte le **spese**:

- per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** i residui del sinistro;
 - per il **trasloco** dell'arredamento domestico;
 - di **ospitalità alberghiera** o i danni derivanti dal **mancato godimento della casa**;
- così come disciplinate e con i limiti della garanzia "Danni alla Casa e al Contenuto di Casa".

Formula Comfort

Se è stato acquistato il **pacchetto "Altri danni domestici" nella formula Comfort**, le garanzie sono prestate per ciascun sinistro con una franchigia di 100,00 euro. Sono inoltre previsti i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo:

I) **5.000,00 euro per ricerca e riparazione guasti**;

II) **2.500,00 euro** per ognuno degli eventi che seguono:

- **fenomeni elettrici** ai beni del contenuto di casa;
- fuoriuscita di **acqua condotta**, direttamente causata dai tubi interrati;
- **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture;
- **occlusione di condutture**;
- rottura accidentale delle **lastre della casa**;

III) **1.500,00 euro** per ognuno degli eventi che seguono:

- fuoriuscita di **acqua condotta**, direttamente causata dagli elettrodomestici e relativi raccordi metallici o in PVC;
- rottura accidentale delle **lastre del contenuto di casa**.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Formula Extra Large

Se è stato acquistato il pacchetto “Altri danni domestici” nella formula **Extra Large**, le garanzie sono prestate per ciascun sinistro con una franchigia di 100,00 euro. Inoltre sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo:

- I) **7.500,00 euro per ricerca e riparazione guasti;**
- II) **2.500,00 euro** per ognuno degli eventi che seguono:
 - fuoriuscita di **acqua condotta**, direttamente causata dai tubi interrati;
 - **gelo** che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture;
 - **occlusione di condutture;**
 - rottura accidentale delle **lastre della casa;**
- III) **10%** del valore assicurato per il contenuto di casa per i **fenomeni elettrici** ai beni che ne fanno parte;
- IV) **1.500,00 euro** per ognuno degli eventi che seguono:
 - fuoriuscita di **acqua condotta**, direttamente causata dagli elettrodomestici e relativi raccordi metallici o in PVC;
 - rottura accidentale delle **lastre del contenuto di casa.**

La “formula Extra Large” prevede inoltre, a parziale deroga di quanto riportato nell’articolo “Danni alla Casa e al Contenuto di Casa”, l’aumento dei seguenti limiti:

- V) **25.000,00 euro** per **singolo oggetto** d'arte, tappeto, arazzo, quadro, sculture ed affreschi;
- VI) **10.000,00 euro per Gioielli e Valori**, con un massimo di **2.500 euro** per i **valori;**
- VII) **5.000,00 euro** per le **cose portate temporaneamente in villeggiatura;**
- VIII) **3% del valore assicurato per i “Danni alla Casa” (Fabbricato)**, come limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, per il **fenomeno elettrico** alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti che fanno parte della casa assicurata.

La “formula Extra Large” prevede - a parziale deroga di quanto previsto al punto 9) dell’Art. 45 - “Esclusioni” - anche il rimborso delle seguenti spese se conseguenti agli eventi previsti dalla copertura “Incendio e altri danni ai beni della famiglia”:

- IX) **costi e/o oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della casa, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.
Per questa garanzia è previsto un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di **3.000,00 euro**, fermo quanto previsto all’Art. 83 - “Limite massimo dell’indennizzo”;
- X) **onorari di riprogettazione della casa** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dalla casa. L’importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
Per questa garanzia è previsto un il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di **1.500,00 euro**, fermo quanto previsto all’Art. 83 - “Limite massimo dell’indennizzo”.

Che cosa non è assicurato

Art. 47| Esclusioni

Le esclusioni specifiche del pacchetto “Altri danni domestici” integrano (salvo quanto previsto per i danni da gelo e acqua condotta) quelle dell’Art. 45 - “Esclusioni”, della garanzia “Danni alla Casa e Danni al Contenuto di Casa”.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Pannelli Solari

Premessa

La garanzia “Pannelli solari” opera a condizione che i pannelli solari siano collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati.

Che cosa è assicurato

Art. 48| Oggetto della garanzia Pannelli Solari

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio della casa - ferme le esclusioni previste dall’Art. 45 - “Esclusioni” - da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d’aria**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona;
- b) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- c) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti della casa a seguito della sua azione.

Il limite di indennizzo per l’azione diretta o indiretta del fulmine è pari a 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- d) **fenomeno elettrico**, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica ecc.) subiti dagli impianti elettrici ed elettronici dei pannelli solari.

Il limite di indennizzo per i fenomeni elettrici è pari a 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- e) **urto di veicoli stradali** non appartenenti e non in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via;
- f) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti**;
- g) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Le garanzie del pacchetto “Pannelli Solari” sono prestate con uno scoperto del 10% di ogni danno indennizzabile ed un minimo di 500,00 euro.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:

- i **guasti** causati ai beni assicurati **allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di salvataggio** previste dall’articolo 1914 C.C.;
- le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui dei pannelli solari, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Danni alla Casa da incendio a Primo Rischio Assoluto

Premessa

La garanzia “Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto” presuppone e opera solo a condizione dell’esistenza della polizza Globale Fabbricati, con la quale la casa sia già assicurata per il rischio incendio.

Nel caso in cui la polizza Globale Fabbricati esista ma non sia operante a causa del mancato pagamento del premio, AXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa sino alla concorrenza della somma Assicurata.

Nel caso in cui invece la polizza esista e sia operante AXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa solo in eccedenza alla somma prevista dalla polizza Globale Fabbricati.

La polizza Globale Fabbricati per cui non è stata pagata la quietanza oltre i 60 giorni si deve intendere come non esistente. Dopo tale termine la garanzia “Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto” non è più operativa.

Che cosa è assicurato

Art. 49| Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, causati direttamente alla casa da:

- a) **incendio, fulmine, implosione e scoppio;**
- b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi.

Che cosa non è assicurato

Art. 50| Esclusioni

Sono richiamate le “Esclusioni” previste dall’Art. 45 - “Esclusioni” della garanzia “Danni alla Casa ed al Contenuto di Casa”, punti da 1) a 8).

Sono inoltre esclusi i danni:

- 1) verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- 2) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- 3) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti;
- 4) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 5) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DELLA FAMIGLIA		
Beni	Limite di indennizzo Base - Comfort	Limite di indennizzo Extra Large
Limite per singolo oggetto d'arte	15.000 euro	25.000 euro
Gioielli e valori	2.500 euro col massimo di 1.000 euro per valori	10.000 euro col massimo di 2.500 euro per valori
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura	2.500 euro	5.000 euro
Documenti personali e d'archivio	2.500 euro	
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Fenomeno elettrico alla Casa	2.500 euro per anno	100 euro per sinistro
Fenomeno elettrico alla Casa (Extra Large)	3% del valore assicurato sinistro/anno	
Fenomeno elettrico al Contenuto (Comfort)	2.500 euro sinistro/anno	
Fenomeno elettrico al Contenuto (Extra Large)	10% del valore assicurato sinistro/anno	
Eventi atmosferici alla Casa	Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica col limite massimo di 2.500 euro	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro per sinistro
Eventi atmosferici al Contenuto	Somma assicurata	150 euro per sinistro
Sovraccarico neve	75% della somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 500 euro
Atti vandalici commessi dai ladri	80% della somma assicurata	150 euro per sinistro
Dispersione gas	1.000 euro per anno	150 euro per sinistro
Guasti causati dai ladri alle porte e serramenti	1.000 euro sinistro/anno	-
Spese di demolizione e sgombero	30% dell'indennizzo	-
Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento	2.500 euro sinistro/anno	-
Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento	2.500 euro sinistro/anno	-
Acqua condotta	Somma assicurata	100 euro per sinistro
Acqua fuoriuscita da elettrodomestici	1.500 euro sinistro/anno	
Acqua condotta fuoriuscita da tubi interrati	2.500 euro sinistro/anno	
Gelo	2.500 euro sinistro/anno	
Ricerca e riparazione guasti (Comfort)	5.000 euro sinistro/anno	
Ricerca e riparazione guasti (Extra Large)	7.500 euro sinistro/anno	
Occlusione di condutture	2.500 euro sinistro/anno	
Rotture lastre della Casa	2.500 euro sinistro/anno	
Rotture lastre del Contenuto di Casa	1.500 euro sinistro/anno	
Costi/oneri di urbanizzazione (Extra Large)	3.000 euro sinistro/anno	
Onorari di riprogettazione (Extra Large)	1.500 euro sinistro/anno	

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DELLA FAMIGLIA		
Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni ai Pannelli solari	-	Scoperto 10% col minimo di 500 euro
Danni da fenomeno elettrico ai Pannelli solari	1.000 euro sinistro/anno	
Danni da azione del fulmine ai Pannelli solari	1.000 euro sinistro/anno	
Spese di demolizione e sgombero pannelli solari	10% dell'indennizzo	-

Furto dei beni della famiglia

Furto del Contenuto di Casa e Furto dei Gioielli e Valori

Che cosa è assicurato

Art. 51| Furto del Contenuto di Casa e Furto dei gioielli e valori

Contenuto di Casa

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- 1) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 2) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- 3) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;**

La garanzia "**Furto del Contenuto di Casa**" è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- **15.000,00 euro** per singolo oggetto pregiato;
- **1.000,00 euro, con il massimo di 250,00 euro** per singolo oggetto, per l'arredamento riposto nei locali di ripostiglio, nelle dipendenze della casa, compreso il box pertinenziale, non comunicanti con i locali dell'abitazione.

Furto dei gioielli e valori

Se è stata acquistata la garanzia "Furto dei gioielli e valori" sono compresi **il furto, la rapina e l'estorsione dei gioielli e valori**, avvenuti nei locali assicurati.

La garanzia "**Furto dei gioielli e valori**" è prestata con un limite di indennizzo di **500,00 euro** per i valori.

Art. 52| Abitazione saltuaria

Se in polizza all'opzione Uso abitazione è indicato "Dimora saltuaria", Protezione familiare operazionale qualunque sia il tempo in cui la casa non è abitata, per tutti i beni assicurati, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nella casa da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende non operante quanto indicato al punto 4) dell'Art. 53 - "Esclusioni".

La garanzia Furto è prestata, per l'abitazione saltuaria, con i seguenti limiti di indennizzo:

Furto dei beni della famiglia

- **80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza**, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato;
- **in caso di concomitanza con altra riduzione** prevista in polizza (Art. 78 – “Criteri di indennizzo” per i mezzi di chiusura dei locali e/o impianto d’allarme+ non operante o non conforme) **verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%**.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 88 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Che cosa non è assicurato

Art. 53| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- 4) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai gioielli e valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
- 5) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- 6) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- 7) a gioielli e valori inerenti le attività professionali. Se il Contraente non ha acquistato la garanzia “Furto dei gioielli e valori” l'esclusione opera qualunque sia la natura e la destinazione d'uso dei gioielli e dei valori.

Furto dei beni della famiglia

Gioielli e valori in cassaforte

(riposti nella sola abitazione abituale)

Che cosa è assicurato

Art. 54| Gioielli e Valori in cassaforte

Se è stato acquistato il pacchetto “Gioielli e valori in cassaforte” la copertura “Furto dei beni della famiglia” è operante per furto, rapina ed estorsione dei **gioielli e valori custoditi in cassaforte** nei locali costituenti l’abitazione abituale dell’Assicurato, nel rispetto delle somme assicurate.

L’indennizzo relativo al denaro non potrà essere superiore al 30% della somma assicurata per i “Gioielli e Valori in cassaforte”.

La garanzia furto è operante a condizione che l’autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Che cosa non è assicurato

Art. 55| Esclusioni Gioielli e Valori in cassaforte

Sono operanti le “Esclusioni” previste dall’Art. 53 - “Esclusioni” della garanzia “Furto del Contenuto di Casa e Furto dei gioielli e valori”.

Scippo ed altri eventi furto

Che cosa è assicurato

Art. 56| Scippo ed altri eventi furto

Se è stato acquistato il pacchetto “Scippo ed altri eventi furto” la copertura “Furto dei beni della famiglia” è operante anche per:

- a) **scippo, rapina all’esterno dei locali assicurati** di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori, commesso sulla persona dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare;
- b) i **guasti causati dai ladri ai fissi ed infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengano i beni assicurati ed alle parti della casa costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- c) il **furto di fissi e infissi comprese grondaie e pluviali**;
- d) gli **atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina**, consumati o tentati, all’interno dei locali contenenti i beni assicurati purché il sinistro sia indennizzabile ai termini della copertura “Furto dei beni della famiglia”;
- e) **furto o rapina del contenuto di casa** assicurato, compresi gioielli e valori, **portati temporaneamente fuori dall’abitazione abituale** nei locali occupati dall’Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell’Unione Europea, purché il sinistro sia indennizzabile ai termini della copertura “Furto dei beni della famiglia”;
- f) le **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali** sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
- g) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.

Furto dei beni della famiglia

Formula Comfort

Se è stato acquistato il **pacchetto “Scippo ed altri eventi furto” nella formula Comfort**, le garanzie sono prestate, nell’ambito della somma assicurata, con i seguenti limiti di indennizzo:

- I) **2.000,00 euro** per la garanzia scippo e rapina all’esterno della casa, con il sottolimito per i gioielli del 30% del valore assicurato per “Gioielli e valori” (anche in cassaforte) e con i sottolimiti di 500,00 per i valori e di 200,00 euro per i cellulari;
- II) **2.000,00 euro** per ognuna delle seguenti garanzie:
 - guasti causati dai ladri;
 - furto fissi e infissi;
 - atti vandalici;
 - beni assicurati portati nei locali di villeggiatura, con il sottolimito di 500,00 euro per gioielli e valori;
- III) **500,00 euro** per ognuna delle seguenti garanzie:
 - spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti;
 - spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi.

Formula Extra Large

Se è stato acquistato il **pacchetto “Scippo ed altri eventi furto” nella formula Extra Large**, le garanzie sono prestate, nell’ambito della somma assicurata, con i seguenti limiti di indennizzo:

- I) **6.000,00 euro** per la garanzia scippo e rapina all’esterno della casa, con il sottolimito per i gioielli del 30% del valore assicurato per “Gioielli e valori” (anche in cassaforte) e con i sottolimiti di 500,00 per i valori e di 200,00 euro per i cellulari;
- II) **4.000,00 euro** per ognuna delle seguenti garanzie:
 - atti vandalici;
 - beni assicurati portati nei locali di villeggiatura, con il sottolimito di 500,00 euro per gioielli e valori;
- III) **2.000,00 euro** per ognuna delle seguenti garanzie:
 - guasti causati dai ladri;
 - furto fissi e infissi;
- IV) **500,00 euro** per ognuna delle seguenti garanzie:
 - spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti;
 - spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi.

Furto dei beni della famiglia

Che cosa non è assicurato

Art. 57| Esclusioni Scippo ed altri eventi furto

Sono operanti le “Esclusioni” previste dall’Art. 53 - “Esclusioni” della garanzia “Furto del Contenuto di Casa e Furto dei gioielli e valori” ed inoltre, per la garanzia scippo e rapina all’esterno dei locali assicurati, sono esclusi:

- 1) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall’Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;
- 2) le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina accompagnati da persone maggiorenni.

Guasti causati dai ladri

Che cosa è assicurato

Art. 58| Guasti causati dai ladri

AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati e nei limiti della somma indicata in polizza:

- 1) i **guasti causati dai ladri a fissi ed infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
- 2) i guasti causati dai ladri al recinto ed ai cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali che contengono i beni assicurati.

Se è stato acquistato il pacchetto “**Scippo ed altri eventi furto**”, la somma assicurata per questa garanzia integra il limite di 2.000,00 euro per i guasti causati dai ladri previsto nel pacchetto “Scippo ed altri eventi furto”.

Furto dei beni della famiglia

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

FURTO DEI BENI DELLA FAMIGLIA		
Beni	Limite di indennizzo Base- Comfort	Limite di indennizzo Extra Large
Limite per singolo oggetto pregiato	15.000 euro	
Arredamento domestico riposto nelle dipendenze o nel box pertinenziale	1.000 euro con il massimo di 250 euro per oggetto	
Furto Gioielli e valori	500 euro per valori	
Gioielli e valori in cassaforte	Per il denaro massimo 30% della somma assicurata	
Beni portati nei locali di villeggiatura	2.000 euro col massimo di 500 per gioielli e valori	4.000 euro col massimo di 500 per gioielli e valori
Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Scippo e rapina all'esterno della casa (Formula Comfort)	2.000 euro con il limite per i gioielli del 30% del valore assicurato per gioielli e valori (anche in cassaforte) e con il limite di 500 euro per i valori e di 200 euro per i cellulari	-
Scippo e rapina all'esterno della casa (Formula Extra Large)	6.000 euro con il limite per i gioielli del 30% del valore assicurato per gioielli e valori (anche in cassaforte) e con il limite di 500 euro per i valori e di 200 euro per i cellulari	-
Guasti causati da ladri	2.000 euro	-
Furto fissi e infissi	2.000 euro	-
Atti vandalici (Formula Comfort)	2.000 euro	-
Atti vandalici (Formula Extra Large)	4.000 euro	-
Duplicazione documenti personali sottratti	500 euro	-
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi	500 euro	-
Abitazione saltuaria (salvo concomitanza di altri eventuali scoperti previsti dall'Art. 78 - "Criteri di indennizzo")	-	Scoperto 20%

I benefit di Protezione familiare

Benefit di continuità

Art. 59| Nuova dimora (trasloco)

Qualora l'Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza Protezione familiare sarà automaticamente operante anche per la nuova abitazione dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Benefit periodo natalizio

Art. 60| Maggiorazione Contenuto di Casa nel periodo natalizio

Dalla seconda annualità, per tutto il mese di dicembre, la somma assicurata alla garanzia "Danni al Contenuto di Casa" e "Furto del Contenuto di Casa" sarà in automatico incrementata del 20%.

Benefit single o pensionato

Art. 61| Riduzione premio per la garanzia "Responsabilità civile per i fatti della vita privata"

Qualora l'Assicurato sia single o pensionato avrà diritto ad uno sconto del 10% sul premio della garanzia "Responsabilità civile per i fatti della vita privata".

In caso di sinistro

Responsabilità civile per danni a terzi

Art. 62| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare in forma scritta (*) l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto **o AXA entro 3 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

(*) Può essere d'aiuto il fac-simile di lettera di denuncia consegnato al momento della sottoscrizione della polizza o disponibile in Agenzia.

Art. 63| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 64| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all'accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

In caso di sinistro

Assistenza

Art. 65| Come fare la richiesta di assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA Assistance contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.75 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Art. 66| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato Irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Tutela legale nella vita privata

Premessa

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di **AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 - Fax 06.48.70.326**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente:

Art. 67| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve **fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi,

In caso di sinistro

residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

Art. 68| **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) **informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) **conferire mandato al legale** incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché **informarlo in modo completo e veritiero** su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 69| **Gestione del sinistro tutela legale**

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 67 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 70| **Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

In caso di sinistro

Tutela del tenore di vita

Art. 71| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto in caso di sinistro, devono:

- a) **darne avviso scritto all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure ad AXA entro 3 giorni** da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 C.C.*);
- b) riportare nella denuncia l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'infortunio allegando il **certificato medico**;
- c) documentare con **ulteriori certificati medici** il decorso delle lesioni;
- d) **produrre copia della cartella clinica completa**, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma della D.Lgs. n. 196, 30 giugno 2003 (cosiddetta "Legge sulla Privacy").

L'Assicurato deve:

- e) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di morte dell'Assicurato dovrà essere il beneficiario, nella veste del tutore qualora sia un minore, ad autorizzare le indagini e gli accertamenti necessari;
- f) **sottoporsi agli accertamenti ed ai controlli medici disposti da AXA** e fornirle ogni relativa informazione.

L'inadempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) e/o b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

(*) Può essere d'aiuto il fac-simile di lettera di denuncia consegnato al momento della sottoscrizione della polizza o disponibile in Agenzia.

Art. 72| Criteri d'indennizzo per Invalidità permanente

L'indennizzo è dovuto se l'invalidità permanente si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 24 mesi dal giorno dell'infortunio stesso.

Sono indennizzate le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000). Nei casi di invalidità non previsti in tabella, la valutazione verrà effettuata, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, nella misura della definitiva diminuzione della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 73| Termini di pagamento dell'Indennizzo

AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

In caso di sinistro

Art. 74| Controversie: arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti, sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

Tali decisioni sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Art. 75| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 C.C.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia e Furto dei beni della famiglia

Art. 76| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno** ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) **avisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure AXA entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.
L'avviso(*) dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o sottratti con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) in caso di **incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo**. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- d) **fornire ad AXA una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti**, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di sinistro,

In caso di sinistro

e) denunciare tempestivamente la sottrazione di **titoli di credito** anche al debitore, nonché **e-sperire** - se la legge lo consente - **la procedura di ammortamento**.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

f) **conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;

g) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

(*) Può essere d'aiuto il fac-simile di lettera di denuncia consegnato al momento della sottoscrizione della polizza.

Art. 77| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 78| Criteri d'Indennizzo - Deroga alla proporzionale – mezzi di chiusura

È indennizzato:

a) **per la garanzia “Danni alla Casa” formula a “valore intero”** il valore di ricostruzione a nuovo della casa, cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore del terreno.

Deroga alla proporzionale per Casa tipo costruzione tradizionale – se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

Deroga alla proporzionale per Casa tipo costruzione Bioedilizia o tipo costruzione Chalet: quando la somma assicurata, aumentata del 10% è uguale o superiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponde del danno interamente alle condizioni di polizza. Se invece la somma assicurata è inferiore AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata, maggiorata del 10%, ed il costo di ricostruzione, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

La regola proporzionale prevista non troverà applicazione in caso di trasloco, qualora il danno alla casa rientri nella disciplina del Bonus Continuità Art. 59 - “Nuova dimora (trasloco)”;

In caso di sinistro

- b) **per la garanzia “Pannelli Solari”** valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo dei pannelli stessi, cioè la spesa necessaria per l’integrale costruzione o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore del terreno.

Deroga alla proporzionale - quando la somma assicurata per i “Pannelli Solari”, aumentata del 10% è uguale o superiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponde del danno interamente alle condizioni di polizza. Se invece la somma assicurata è inferiore AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata, maggiorata del 10%, ed il costo di ricostruzione, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 C.C.

- c) **per la garanzia “Contenuto di Casa” formula a “valore intero”**: il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati considerando il valore a nuovo dell’arredamento e degli oggetti particolari, senza tener conto quindi del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso. Per gli oggetti pregiati ed i gioielli verrà invece indennizzato il valore di mercato al momento del sinistro.

Deroga alla proporzionale - quando la somma assicurata per il “Contenuto di Casa”, aumentata del 10% è uguale o superiore alle stime di valore fatte al momento del sinistro (come indicato sopra), AXA risponde del danno interamente alle condizioni di polizza. Se invece la somma assicurata è inferiore AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata, maggiorata del 10%, e il valore accertato al momento del sinistro, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 C.C.

- d) **per le garanzie “Contenuto di Casa” formula a “Primo Rischio Assoluto”, “Danni alla casa a Primo Rischio Assoluto”** e la copertura **“Furto dei beni della famiglia”**: l’assicurazione è prestata a **“Primo Rischio Assoluto”**, cioè sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 C.C.

- e) **per la garanzia “Furto dei beni della famiglia”**:

		Importo liquidabile a termini di polizza		
		Mezzi di chiusura dichiarati ORDINARI	Mezzi di chiusura dichiarati RAFFORZATI	
Sinistro commesso	forzando mezzi di chiusura	RAFFORZATI o rafforzati ma con impianto d’allarme mancante (se dichiarato)	100%	100%
		ORDINARI	100%	80% restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato
		INFERIORI a ordinari o ordinari ma con impianto d’allarme mancante (se dichiarato)	80% restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato	70% restando il rimanente 30% a carico dell’Assicurato
	attraverso	finestre o porte-finestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere in presenza di persone all’interno dei locali	80% restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato	80% restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato

In caso di sinistro

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo sarà determinato secondo quanto disposto dall'Art. 88 - "Altre assicurazioni". L'eventuale importo a carico dell'Assicurato sarà applicato dopo la determinazione dell'importo dovuto da AXA.

La quantificazione del danno sarà effettuata con le regole di seguito previste dall'Art. 81 - "Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno".

Art. 79| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 80| L'attività del periti (mandato del periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 76 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche della casa assicurata, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 81 - "Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 79 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

In caso di sinistro

Art. 81| Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni garanzia prestata e l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri qui di seguito riportati:

- Per la Casa

Per la casa di tipo tradizionale si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e di conseguenza si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la casa assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno (si veda quanto indicato all'Art. 78 - "Criteri d'indennizzo").

Per la casa di tipo Bioedilizia o Chalet l'attribuzione del valore che la casa aveva al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la casa assicurata, escludendo soltanto il valore del terreno (si veda quanto indicato all'Art. 78 - "Criteri d'indennizzo").

Qualora la casa (tradizionale, bioedilizia o chalet) sia costruita in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza sarà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione della casa stessa. Se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore di ricostruzione al momento del sinistro ridotto in relazione al grado di vetustà ed altre circostanze (come ad esempio l'ubicazione, le modalità costruttive, ecc).

La riparazione o ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro, salvo che si dimostri la forza maggiore.

Le **spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore della casa assicurata poiché ad esse non si applica l'articolo 1907 C.C.

- Per il Contenuto di Casa (esclusi i documenti personali)

Per poter determinare l'indennizzo si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) per l'**arredamento** e gli **oggetti particolari** deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati, come calcolato alla lettera a), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b);

- 2) per gli **oggetti pregiati e gioielli**, deducendo dal valore di mercato dei beni assicurati, il valore di mercato dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

In caso di sinistro

- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **Pannelli solari** (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per le **lastre**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per i **documenti personali**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.

Per le **spese di ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal **mancato godimento della casa**, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

- Furto dei beni della famiglia

L'ammontare del danno è dato:

- a) per gli **oggetti pregiati**, i **valori** ed i **gioielli**, dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
- b) per l'**arredamento** e gli **oggetti particolari**, considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Art. 82| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 83| Il limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 84| In caso di recupero dei beni rubati

Quando i beni vengono recuperati, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

Se **AXA ha già pagato tutto l'indennizzo** i beni recuperati divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni e riacquistarne la proprietà.

In caso di sinistro

Se **AXA ha indennizzato il danno solo in parte** l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo l'importo dell'indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se **AXA non ha pagato l'indennizzo** e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni in conseguenza del sinistro. L'Assicurato può lasciare i beni recuperati ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dai beni. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

Art. 85| Termini di pagamento dell'Indennizzo ed eventuale anticipo di somme

AXA paga l'indennizzo entro 30 giorni dalla verifica dell'operatività della garanzia, della titolarità dell'interesse assicurato e dalla valutazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dal punto 3) dell'Art. 53 - "Esclusioni" della copertura "Furto dei beni della famiglia".

In caso di sinistro relativo alla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Relativamente alla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia", l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000,00 euro.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 86| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina o estorsione e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi della successiva norma comune Art. 95 - "Recesso in caso di sinistro".

Norme comuni a tutte le coperture

Art. 87| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 88| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

Art. 89| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

Art. 90| Indicizzazione del contratto

(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.)

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della garanzia "Assistenza per la casa e la famiglia") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 91| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 92| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Norme comuni a tutte le coperture

Art. 93| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 94| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se la durata del contratto è inferiore all'anno o è stata sottoscritta la garanzia “Le spese scolastiche”, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.

Art. 95| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 96| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 97| Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 98| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 99| Rimborso del premio

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / Assicurato, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.

La procedura per il rimborso del premio, verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall'Assicurato al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell'ente mutuatario e/o finanziatore.

In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell'Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Articoli di legge

- 60 C.C. Altri casi di dichiarazione di morte presunta**
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:...
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
- 62 C.C. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta**
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte
Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero [69, 70 n. 1 c.p.c.] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 ss.].
- 817 C.C. Pertinenze**
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
- 818 C.C. Regime delle pertinenze**
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)
- 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C. Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1588 C.C. Perdita e deterioramento della cosa locata**
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
- 1589 C.C. Incendio di cosa assicurata**
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...)
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
- 1611 C.C. Incendio di Casa abitata da più inquilini**
Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Articoli di legge

- 1892 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C.** **Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C.** **Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C.** **Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1899 C.C.** **Durata del contratto**
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
- 1901 C.C.** **Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C.** **Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articoli di legge

- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C. Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

Articoli di legge

535 C.P.P.

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

541 C.P.P.

Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

D.Lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato/ erede / beneficiario / terzo interessato a pratiche di risarcimento, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia; Casellario Centrale Infurtuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17 (20154) – Milano (MI)**

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



www.axa.it

Mod. 2126 – ed. gennaio 2014

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31/03/2015

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione

